

Legge regionale 26 ottobre 2006 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Norme in materia di cooperazione sociale.

Art. 25

(Appalti riservati)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare la partecipazione o l'esecuzione di appalti finalizzati all'integrazione sociale alle cooperative sociali e loro consorzi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e successive modifiche e integrazioni.

(1)(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 102, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.

2 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 13, lettera b), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.